



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali

Ufficio Personale – Parte

Economica

Repertorio generale n. 552

DETERMINAZIONE n. 115 del 27/02/2012

**OGGETTO:** Liquidazione indennità premio di fine servizio in favore dell'ex dipendente di BARTOLOMEO Marcello, per il periodo di servizio prestato in qualità di avventizio

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di febbraio

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**PREMESSO** che il dipendente di ruolo di BARTOLOMEO Marcello è stato collocato a riposo con decorrenza 31.12.2011 come da determinazione 1° Settore n. 744 del 28/09/2011;

**RILEVATO** che lo stesso, prima di essere iscritto all'INADEL, ha prestato servizio alle dipendenze del Comune di Ortona in qualità di "Applicato d'ordine provvisorio" dall'1/07/72 al 31/10/72; dall'8/11/72 al 14/05/73; dal 15/05/73 al 31/03/74;

**RILEVATO** che il suddetto periodo, ai fini della liquidazione dell'indennità "Premio Servizio INADEL" (legge 8.3.68 n° 152), non è valutabile tant'è che detta indennità premio di servizio verrà liquidata dall'INPDAP solo in relazione al servizio prestato dal 02/04/74 al 30.12.2011;

**CONSIDERATO** che la Corte Costituzionale, con propria sentenza n° 208 del 1986, esprimendosi nel merito della questione di che trattasi ha affermato, dichiarando nel contempo incostituzionale la correlata normativa, che per il servizio prestato dal dipendente non di ruolo, in esito di passaggio in ruolo, non è possibile opporre il fatto che sia consentito di riscattare ai fini del diritto all'indennità premio di servizio il periodo di servizio pre - ruolo in quanto la legge 152 del 68 non ha inteso modificare in pejus la posizione del personale non di ruolo e non ha inteso sostituire l'indennità per cessazione dal servizio di cui all'art. 9 del D.L.C.F.S. n° 207 del 1947 con il beneficio, accordato dall'art. 12 di riscattare con contributo a esclusivo carico del dipendente il periodo di servizio antecedente prestato come dipendente non di ruolo e pertanto, la possibilità di riscatto non può precludere il diritto al conseguimento dell'indennità di fine servizio. Peraltro, la Corte ha precisato che essendo l'indennità di fine rapporto una retribuzione differita e poiché la stessa deve essere proporzionale alla durata del lavoro prestato e che la normativa (art. 9, 4° e 5° comma del citato D.L.C.P.S. n° 207) non era costituzionalmente legittima in quanto a fronte della stabilizzazione del rapporto di lavoro conseguito dal dipendente non di ruolo per effetto del passaggio in ruolo, non può prefigurarsi la perdita dell'indennità di fine rapporto anche perché è contraddittorio instaurare una specie di rapporto sinallagmatico tra il conseguimento di uno status (posizione di ruolo) e la perdita di una parte (ancorchè differita) del complesso per il lavoro prestato;

**CONSIDERATO** che il trattamento economico relativo agli ultimi 12 mesi di servizio (periodo 1.01.2011–30.12.2011) che deve essere preso a base per il calcolo dell'indennità di fine rapporto è il seguente:

- STIPENDIO BASE	€	39.979,20
- Retr. indiv. di anzianità	€	1.572,96
- I.v.c.	€	290,52
- Retribuzione di posizione	€	41.633,40
- 13^ MENSILITA'	€	6.956,34
	€	<u>6.956,34</u>
Totale	€	90.432,42

e che pertanto, la misura della indennità di fine rapporto per il periodo dall'1/07/72 al 31/10/72; dall'8/11/72 al 14/05/73; dal 15/05/73 al 31/03/74 corrispondente ad anni 2 è così determinata: € 90.432,42 x 80% : 15 x 2 = € 9.646,12;

**RITENUTA** la necessità di provvedere alla liquidazione dell'I.P.S. in favore dell'ex - dipendente di BARTOLOMEO Marcello;

### **DETERMINA**

- 1- Liquidare e pagare in favore dell'ex dipendente di BARTOLOMEO Marcello, l'indennità di fine servizio spettante a seguito del collocamento a riposo avvenuto con decorrenza 31.12.2011, nella misura di € 9.646,12 calcolata con le modalità previste dall'INPDAP (ex INADEL);
- 2- Imputare la spesa di € 9.646,12 al Capitolo 13.300 del Bilancio 2012 dei Residui 2011.

Il Compilatore  
(a.b.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
(Dott. Domenico Galanti)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 01 marzo 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*